

Proi. 2016/2017 INF.



TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA

PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' AD AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO E TUTORI.

TRA

Il Tribunale della Spezia, in persona del Presidente p.t. dott. Francesco Sorrentino

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia, in persona del Presidente p.t. Avv. Salvatore Lupinacci

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Spezia, in persona del Presidente p.t. dott. Alberto Funaro

L'Associazione Spezzina Amministratori di Sostegno, in persona del Presidente p.t. Avv. Elena Fimiani

PREMESSA

L'art. 411, primo comma, c.c., nel disporre che all'amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, numerosi articoli dettati in tema di interdizione e, quindi, di tutela, fa implicitamente richiamo, tra gli altri, altresì all'art. 379 c.c., rubricato "Gratuità della Tutela".

Quest'ultima norma dispone la gratuità dell'incarico, prevedendo però la possibilità che venga riconosciuta al tutore (e, dunque, all'amministratore di sostegno) un'equa indennità, considerate l'entità del patrimonio e la difficoltà della gestione.

Posto quindi che l'incarico dell'amministratore di sostegno è essenzialmente gratuito e che detta gratuità è conforme allo spirito che anima la legge n. 6/2004, ossia dare una risposta adeguata alle esigenze di protezione dei soggetti deboli, avendo riguardo alla loro specifica fragilità, il combinato disposto degli artt. 379 e 411 c.c. consente di riconoscere

al tutore e, dunque, all'amministratore di sostegno, un'equa indennità a gratificazione dell'impegno profuso in beneficio del tutelato/amministrato.

Importante è, perciò, soffermarsi sul significato di "equa indennità" e cercare di comprenderne il senso, le modalità di determinazione e quant'altro sia necessario comprendere affinché, appunto, detta indennità possa correttamente essere definita "equa".

Non si tratta certamente di un corrispettivo vero e proprio, dal momento che non è determinabile sulla base delle tariffe professionali vigenti, quanto, piuttosto, di una corresponsione finalizzata a compensare il patrimonio perduto, in termini di spesa e di tempo (sottratto ad altre attività), da parte dell'amministratore di sostegno.

Tale indennità, appunto, deve essere "equa", ossia non minima, ma giusta, commisurata e proporzionata all'attività svolta dall'amministratore di sostegno. Il Giudice che dovrà liquidarla, dunque, nella sua valutazione discrezionale circa il quantum dell'indennità, dovrà fare riferimento al parametro dell'equità.

Al centro della valutazione dovranno comunque esservi le funzioni esercitate con riferimento alla cura della persona e dei suoi interessi patrimoniali.

La Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 1073 del 6 dicembre 1988, ha confermato che gli elementi che devono essere presi in considerazione nella determinazione del quantum dell'indennità, affinché questa possa essere qualificata equa, sono: l'entità del patrimonio e le difficoltà della sua gestione.

Ciò significa che il Giudice Tutelare, nella determinazione del quantum dell'indennità, deve tenere conto della capienza del patrimonio del beneficiario (motivo per cui, qualora il beneficiario non abbia la disponibilità economica, non sarà possibile liquidare alcuna indennità, posto che questa non deve in alcun modo gravare sulle sue risorse) e della difficoltà della sua gestione, in termini di impegno profuso per la conservazione del patrimonio stesso, di tempo speso, di costi sostenuti. Dovrà essere, quindi, una valutazione complessiva che tenga anche conto dell'apporto positivo che l'attività dell'amministratore di sostegno ha avuto sulla conservazione del patrimonio nonostante la gestione delle varie spese, apporto che talvolta può anche tradursi in incremento del patrimonio stesso.

Naturalmente, l'attività dell'amministratore di sostegno dovrà essere valutata, ai fini della liquidazione dell'indennità, non solo in termini di gestione del patrimonio, ma, laddove sia previsto, anche in termini di gestione della persona e di cura dei suoi interessi personali oltreché patrimoniali.

Pare opportuno, con riguardo alla gestione degli interessi personali, fare un breve cenno a quelli che sono i compiti dell'amministratore di sostegno con riguardo alla cura degli interessi personali. La cura degli interessi personali va intesa in duplice senso: in

primis, se presente una situazione sociale di rilevante interesse, come collaborazione tra le figure dell'amministratore di sostegno e dell'assistente sociale nello stabilire un piano di aiuto, appunto, sociale in favore dell'amministrato; secondariamente, come la possibilità per l'amministratore di sostegno di esprimere il consenso informato a trattamenti medici ed esami clinici invasivi in luogo del beneficiario.

Alla luce della recente Sentenza della Corte di Cassazione Penale, n. 7974 del 26 febbraio 2016, per interessi personali del beneficiario non si deve intendere, invece, la cura della persona *stricto sensu*, poiché "l'art. 357 cod. civ., che indica tale funzione a proposito del tutore, non rientra tra le disposizioni richiamate dall'art. 411 codice civile tra le norme applicabili all'amministrazione di sostegno".

Pertanto, a meno che nel decreto di nomina di cui all'art. 405 cod. civ. non sia indicato nello specifico il compito di cura della persona del beneficiario, l'amministratore di sostegno non ha tale onere, sebbene sia sempre opportuno che, in caso di necessità, egli ne riferisca a chi di competenza.

È fondamentale, dunque, ricordare a chiunque debba confrontarsi con la figura in questione che il ruolo dell'amministratore di sostegno resta limitato ai due aspetti direttamente attinenti alla persona della collaborazione con i servizi sociali nella valutazione di un piano di recupero e di aiuto della stessa e della possibilità di esprimere il consenso informato a trattamenti medici ed esami clinici invasivi in luogo del beneficiario; non può estendersi, invece, sino al punto di ricomprendere anche la garanzia rispetto ai beni della vita e dell'incolumità individuale del soggetto posto sotto la sua assistenza.

La Cassazione, infatti, nella sentenza sopracitata, ha affermato che l'amministratore di sostegno, salvo diversa previsione del decreto di nomina, non può rivestire una posizione di garanzia nei confronti del beneficiario.

Questa limitazione non è per nulla priva di senso: le amministrazioni di sostegno, difatti, vengono affidate a familiari o a soggetti terzi rispetto al beneficiario ed al suo nucleo familiare. Ora, posto che per cura della persona in senso stretto si voglia intendere la garanzia della vita, della salute e dell'incolumità personale del soggetto beneficiario, è impensabile che tutti i familiari e/o i soggetti terzi cui viene affidato l'incarico di amministratore di sostegno abbiano le competenze reali per poter farsi carico di tale incombenza. A maggior ragione, se il nominato a.d.s. è un professionista estraneo alla famiglia, oltre a non possedere le competenze necessarie, potrebbe anche versare nell'oggettiva impossibilità di accertarsi dello stato di salute del beneficiario, per le più svariate ragioni (es. reticenza dello stesso e/o dei suoi familiari, rifiuto di sottoporsi a visite mediche, etc.).

Sarà, dunque, il Giudice Tutelare a valutare, di volta in volta, se sia opportuno o meno (a seconda della persona nominata, dei suoi rapporti con il beneficiario, etc.) ricomprendere tra i poteri / doveri dell'a.d.s. altresì quelli attinenti alla cura della persona *stricto sensu*.

Fatta questa doverosa precisazione, dunque, ricapitolando, il Giudice Tutelare, ai fini della determinazione del quantum dell'equa indennità da liquidare all'amministratore di sostegno, dovrà effettuare una valutazione complessiva che tenga in considerazione: la capienza del patrimonio del beneficiario e la difficoltà della sua gestione, da identificarsi nell'impegno profuso per la conservazione del patrimonio stesso, nel tempo speso e nei costi sostenuti nonché nell'impegno profuso per la gestione della persona e per la cura dei suoi interessi personali oltreché patrimoniali, con le limitazioni sopra esplicate.

In alcuni Tribunali, tali principi sono stati trasposti in cc.dd. "tabelle", che si applicano nei vari Fori come fossero veri e propri "codici" in materia.

Tali "tabelle" (es. Milano) sono state create tenendo conto, appunto, dei parametri sopra indicati, calcolando cioè le percentuali sulla base dell'entità del patrimonio e gli aumenti in percentuale sulla percentuale base a seconda della difficoltà della gestione.

Ad aver provveduto in tale senso è stato il Tribunale di Milano, ma anche quello di Varese, che, come quello di Milano, liquida le indennità secondo calcoli percentuali, partendo dal patrimonio del soggetto debole ed incrementando il risultato in ragione della "difficoltà dell'amministrazione". All'importo così ottenuto, vengono aggiunte le spese documentate, che, in caso di richiesta, vengono liquidate dal Giudice con apposita indicazione, di modo che tali spese non vengano eventualmente sottoposte a tassazione.

Grazie ad un proficuo e faticato percorso di valutazione e confronto tra i soggetti interessati, anche presso il Tribunale di La Spezia si è deciso di procedere all'adozione di un Protocollo interno per la liquidazione delle indennità. Questo perché numerosi sono i benefici che se ne traggono: in primis, i soggetti deboli tutelati o amministrati avranno la garanzia che il loro patrimonio andrà a soddisfare la liquidazione dell'indennità in favore del loro tutore o amministratore di sostegno sulla base di criteri lineari e coerenti mirati all'evitare di depauperare le loro risorse, frutto di un'attenta ed equa valutazione dei Giudici Tutelari; secondariamente, i Giudici Tutelari avranno un punto di riferimento fermo cui appellarsi in sede di liquidazione dell'indennità; il P.M. sarà maggiormente agevolato nella sua valutazione sulla correttezza o meno della liquidazione disposta dal Giudice, dal momento che anch'egli avrà un parametro certo su cui basarsi; gli amministratori di sostegno avranno la certezza di vedersi riconosciuta una gratificazione equa e commisurata al loro lavoro, cosa che sicuramente agisce anche come fattore di impulso positivo nello svolgimento della loro attività. Difatti, per l'amministratore di

sostegno professionista che accetta l'incarico è importante anche avere un parametro certo: l'attività dell'a.d.s. è complicata, riguarda tutti i profili della vita del beneficiario e comporta l'assunzione di responsabilità immani. Il riconoscimento di un'indennità è gratificante, mentre lo è molto meno non vedersi riconosciuto nulla o assai meno di quanto ci si aspetta in considerazione dell'impegno profuso, specie quando il soggetto amministrato non è sprovvisto di risorse patrimoniali; ultimo, ma non per importanza, ciò avrà risvolti positivi anche in termini di proficua collaborazione tra Avvocati, Pubblici Ministeri e Giudici Tutelari.

All'uopo, come da impegno assunto, A.S.A.S., con la preziosa e necessaria collaborazione dei Giudici Tutelari, del Presidente del Tribunale di La Spezia e del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di La Spezia, si è fatta carico di predisporre le tabelle suddette, definite in seguito ad un'attenta e minuziosa valutazione.

Queste tabelle, come quelle di Milano e Varese, sono state elaborate secondo calcoli percentuali, **partendo dal patrimonio del soggetto debole ed incrementando il risultato in ragione della "difficoltà dell'amministrazione"**. Le percentuali sono state indicate con il c.d. **sistema "aperto"**, nel senso che partono da un minimo ed arrivano ad un massimo oppure prevedono la possibilità di arrivare fino ad un massimo partendo da un minimo discrezionale, di modo che il Giudice abbia la massima libertà e discrezionalità di valutazione nell'applicazione di tutti i parametri richiesti per legge.

Nella fascia da 0 a 30.000,00 €, fascia che può considerarsi dei patrimoni cc.dd. medio-bassi o medio-alti (che sono anche i più comuni), si è ritenuto di dover lasciare spazio alla discrezionalità del Giudice, che dovrà valutare caso per caso, sempre tenendo in considerazione i criteri previsti, quale sia l'equa indennità da corrispondere all'amministratore di sostegno.

Deve sottolinearsi, peraltro, che sempre più frequente è il caso della nomina di un amministratore estraneo alla famiglia anche quando il ricorso è presentato dai familiari. In questa circostanza, numerosi sono stati i casi in cui, nonostante l'attività quantitativamente copiosa e qualitativamente complessa, nulla è stato liquidato all'a.d.s., vista la non disponibilità economica del beneficiario. Inutile dire che ciò risulta assolutamente iniquo ed ingiusto. In questo caso, sarebbe opportuno che fosse in qualche modo previsto l'intervento economico dei familiari – soprattutto se richiedenti l'apertura della amministrazione di sostegno-.

Altra questione che andrebbe trattata è il problema dell'inquadramento ai fini tributari dell'indennità, ossia se essa debba considerarsi reddito imponibile e quindi tassabile.

Sul punto, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 9/1/2012 n. 2/2012, affermando che *"nell'ipotesi in cui il Giudice Tutelare scelga direttamente un avvocato quale amministratore di sostegno, si ritiene che la relativa indennità, anche se*

determinata in via equitativa e su base forfetaria, rappresenti comunque un compenso per lo svolgimento di un'attività professionale, inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 53 T.U.I.R. e rilevante ai fini IVA, ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633".

Orbene, la natura non retributiva dell'indennità percepita dall'amministratore di sostegno deriva dalla legge e prescinde dalla professione svolta dal soggetto incaricato.

Il responso dell'Agenzia delle Entrate è stato fortemente criticato: la stessa giurisprudenza di merito si è espressa in modo contrario, censurando la risoluzione sotto molteplici profili.

Il Giudice Tutelare del Tribunale di Trieste, con decreto del 26/1/2012 (emesso appena 20 giorni dopo la risoluzione), ha asserito che *"un'indennità rimane tale e non perde la sua natura indifferentemente dal soggetto che la percepisca, sia esso un parente, un conoscente, un avvocato o un imprenditore"*. Nel caso di specie, il Giudice ha adottato una soluzione interessante, avendo differenziato tra gli importi dovuti per le attività svolte dall'avvocato istante a favore dell'amministrato e quelli per le attività più strettamente inerenti la sua qualifica professionale, maggiorando solo questi ultimi con Iva e Cpa.

Con un altro decreto, il Giudice Tutelare di Varese (20 marzo 2012 – Giudice Giuseppe Buffone), evidenziando che l'opinione dell'Agenzia delle Entrate non ha valore normativo e non può vincolare l'attività interpretativa del Giudice, ha aderito alla tesi della natura non retributiva ma indennitaria, appunto, della somma liquidata dal Giudice, la quale va intesa come *"rimborso delle spese sostenute e dei mancati guadagni del tutore/amministratore che non ha avuto la possibilità di occuparsi pienamente della cura dei propri interessi"*.

Le considerazioni sopra riportate sono pienamente condivisibili: è impensabile un trattamento diversificato a seconda della qualità soggettiva dell'amministratore di sostegno, tale per cui un professionista sia obbligato ad emettere fattura mentre un parente/estraneo non professionista sia assolto da tale incumbente.

L'unica diversificazione tra amministratore di sostegno/tutore professionista estraneo e familiare o amico va identificata nel diritto all'indennità che spetta al secondo. Più precisamente: è giusto che un familiare, soprattutto se stretto, o un amico venga gratificato dalla liquidazione di un'indennità per la gestione patrimoniale e personale del parente/affine/coniuge/amico?

Tale possibilità dovrà essere valutata discrezionalmente dal Giudice Tutelare e con maggior rigore, tanto più se la persona è legata al soggetto debole da rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità.

Nulla osta, naturalmente, al riconoscimento invece del rimborso delle spese vive e documentate sostenute dal soggetto familiare o amico.

In ogni caso, ad entrambe le figure spetta un'indennità pura da tassazioni, identiche essendo le funzioni svolte dal soggetto chiamato ad assolvere il compito di amministratore di sostegno.

Peraltro, il professionista che accetta l'incarico svolgerà il ruolo di amministratore di sostegno accanto alle normali attività che rientrano nella sua professione; mediamente, il tempo che occorre dedicare all'amministrazione di sostegno incide significativamente su quello disponibile, traducendosi in minor tempo da dedicare alla professione, normalmente retribuita. Quindi, imporre la tassazione sul compenso liquidato dal Giudice elide quel minimo di gratificazione cui l'amministratore di sostegno professionista avrebbe diritto, quantomeno in termini di rimborso delle spese.

Per questo, A.S.A.S. si è presa l'impegno di proporre formale interpello all'Agenzia delle Entrate, sperando di ottenere in tempistiche brevi delle risposte esaurienti, da divulgare in seguito a tutti gli operatori nel settore dell'amministrazione di sostegno.

Fatta questa lunga premessa, lasciamo spazio alle Tabelle predisposte.

.....

TABELLE

Le tabelle di calcolo che si vanno ad illustrare riguardano **un anno di gestione dell'amministrazione di sostegno, oppure un periodo di tempo inferiore, qualora l'amministrazione di sostegno sia stata prevista per un arco temporale determinato ed inferiore ad un anno e non venga alla scadenza rinnovato l'incarico.**

La vigenza delle tabelle viene determinata in un triennio (2018/2021), alla scadenza del quale esse verranno riviste e gli importi adeguati di conseguenza.

Le indennità liquidate sulla base delle percentuali calcolate nelle tabelle dovranno tenere in considerazione i seguenti criteri:

- 1) la **capienza del patrimonio del beneficiario rapportata alla difficoltà della sua gestione**, in termini di impegno profuso per la conservazione del patrimonio stesso, di tempo speso, di costi sostenuti. La valutazione dovrà dunque tenere conto dell'apporto positivo che l'attività dell'amministratore di sostegno ha avuto sulla conservazione del patrimonio nonostante la gestione delle varie spese, apporto che talvolta può anche tradursi in incremento del patrimonio stesso. L'attività dell'amministratore di sostegno dovrà essere valutata, ai fini della liquidazione dell'indennità, non solo in termini di gestione del patrimonio, ma, laddove sia previsto, anche in termini di gestione della persona e di cura dei suoi interessi personali oltreché patrimoniali (nel senso specificato nella premessa).

Nel caso in cui la gestione dell'amministrazione di sostegno richieda un impegno particolarmente gravoso per l'amministratore di sostegno, in termini di attività

spesa per il beneficiario e dunque sottratta al suo lavoro, il Giudice, sempre nei limiti della sua discrezionalità, potrà anche valutare di corrispondere un'indennità che superi la percentuale massima prevista per quel determinato scaglione di valore (si veda la tabella "DIFFICOLTA' GESTIONE PATRIMONIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE - AUMENTO DELL'INDENNITA' BASE").

Qualora, al contrario, l'amministrazione di sostegno risulti particolarmente lineare (sia perché in piedi da diversi anni, sia perché già lineare di per sé stessa), la liquidazione dell'indennità dovrà tenere in considerazione, se non altro, la permanente responsabilità del patrimonio che resta in carico all'amministratore di sostegno, con tutti i rischi e le conseguenze ad essa correlati. Questo fa sì che l'amministratore di sostegno, seppur in minima parte, dovrà sempre adoperarsi, durante l'anno di gestione, per far sì che il patrimonio del beneficiario si conservi e non subisca nocimento. Per cui sarà giusto riconoscere all'amministratore di sostegno un'indennità, sebbene minima;

2) tutela di due esigenze importanti:

- a) **protezione del beneficiario**, che sarà in questo modo sicuro che le indennità percepite dall'amministratore di sostegno non incidano negativamente sulle sue risorse patrimoniali;
- b) **protezione della dignità del professionista** che si adopera in beneficio di terzi.

Per tutelare queste due esigenze, si è ritenuto corretto "vincolare" i Giudici Tutelari a delle percentuali solo per ciò che attiene ai patrimoni più elevati (da 30.001,00 € in su); al contrario, si è stabilito di lasciare libero il Giudice per quanto attiene ai patrimoni nella fascia medio-bassa o medio-alta (che sono anche i più numerosi), ossia da 0 a 30.000,00 €;

3) **età del beneficiario e sua aspettativa di vita correlate alla possibilità di incremento/mantenimento del patrimonio dello stesso.**

In presenza di un beneficiario di giovane età con un patrimonio "statico" (nel senso che non vi è una possibilità di aumento, per tutta una serie di motivazioni, ma solo di mantenimento), le percentuali per la liquidazione delle indennità dovranno essere applicate molto oculatamente per fare in modo che l'indennità stessa non vada, nel giro di pochi anni, a prosciugare il conto dell'amministrato. In casi molto particolari, qualora il Giudice ritenga che la percentuale prevista dalle tabelle possa andare a grave discapito del patrimonio del beneficiario, può applicare una percentuale inferiore, purché venga sempre e comunque tenuto in considerazione il criterio dell'impegno profuso dall'amministratore di sostegno.

In presenza di un beneficiario molto anziano, seppur con un patrimonio "statico", o di un beneficiario giovane o di uno anziano con un patrimonio in costante aumento, il Giudice ben potrà, invece, liquidare un'indennità maggiore, sempre tenendone in considerazione l'incisività sul patrimonio.

L'amministratore di sostegno, nella sua relazione annuale con richiesta d'indennità, dovrà dunque ben specificare se il patrimonio del suo beneficiario è un patrimonio con possibilità di incremento o meno e spiegarne le motivazioni (presenza di investimenti, uscite mensili inferiori alle entrate, depositi, accantonamenti, buoni, etc.).

ENTITA' PATRIMONIO - CALCOLO INDENNITA' BASE

Compendio patrimoniale mobiliare (da intendersi come patrimonio disponibile o investito al momento della richiesta di liquidazione dell'indennità)	Percentuale indennità
da 0 a 30.000,00	A libera discrezione del Giudice Tutelare
da 30.001,00 a 50.000,00	dal 4% al 5%
da 50.001,00 a 100.000,00	dal 3% al 5%
da 100.001,00 a 300.000,00	dal 2 % al 3,5%
da 300.001,00 a 1.000.000,00	dal 1,5 al 2,5 %
Oltre 1.000.000,00	dal 1 al 1,5%

DIFFICOLTA' GESTIONE PATRIMONIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE - AUMENTO INDENNITA' BASE

Particolari difficoltà	Aumento indennità
-------------------------------	--------------------------

Amministrazione, gestione (es. rappresentanza in processi, nella stipula di atti pubblici, in mediazione civile, commerciale, mediazione in conflitti familiari, gestione patrimonio immobiliare etc.)	Aumento fino al doppio dell'indennità base
Disposizione, responsabilità (es. vendita beni immobili, partecipazione a trattamenti terapeutici, etc.)	Aumento fino al doppio dell'indennità base


Come evidenziato in premessa e nell'elencazione dei criteri esposta ad introduzione delle tabelle, proprio a causa dei numerosi fattori di cui il Giudice Tutelare deve tener conto in fase di liquidazione, resta salva la sua facoltà, in casi eccezionali nei quali il sistema c.d. a forbice (che prevede che la liquidazione avvenga in una percentuale variabile tra un minimo ed un massimo) non risulti congruo ed equo per quel caso di specie, di discostarsi dai minimi o dai massimi previsti dalle predette tabelle, purché alla base di tale decisione vi sia un'adeguata valutazione e motivazione.

Per la liquidazione delle indennità agli amministratori di sostegno/tutori non professionisti e non estranei al beneficiario, si rimanda all'indicazione in merito esposta in premessa.


La Spezia, li 13.11.2017

F.to


Dott. Francesco Sorrentino – Presidente Tribunale di La Spezia



Avv. Salvatore Lupinacci – Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di La Spezia



Dott. Aberto Funaro – Presidente dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili



Avv. Elena Fimiani – Presidente Associazione Spezzina Amministratori di Sostegno

